ACCORDO FRA IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO (SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE), DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTÀ DELL'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (SEZIONE DI ARCHEOLOGIA) E IL COMUNE DI MONTE RINALDO (FM) PER LA CONOSCENZA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL SANTUARIO ELLENISTICO "LA CUMA"

VISTI

- il D. Lgs. n. 368 del 20 Ottobre 1998 recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'art. 11 della Legge del 15 marzo 1997 n. 59";
- la Legge 24 Giugno 2013, n.71, recante l'"Istituzione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo", a norma dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30 Luglio 1999, n. 300;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 16 del 21 gennaio 2020;
- Il Decreto Ministeriale del 23 Dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali", registrato dalla Corte dei Conti in data 24 febbraio 2015 al foglio 717;
- Il Decreto Ministeriale del 28 gennaio 2020, recante Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali» e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale"
- il D. Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). "Codice per i beni culturali e del paesaggio" e s.i. di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24 Marzo 2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26 Marzo 2008, con particolare riguardo agli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111-114 (valorizzazione), 118 (promozione di attività di studio e ricerca), 119 (diffusione della conoscenza);
- la L. n. 241 del 7 Agosto 1990 e s.m.i., art. 15;

PREMESSO CHE:

- Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e D. Lgs 267/00, possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa improntati a criteri di economicità e di efficacia.

- Il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Codice) impone allo Stato e a tutti gli enti pubblici territoriali il dovere e l'obiettivo di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione e di fruizione.

- Il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i (artt. 111, 112 e 118) prevede la possibilità che siano attuate forme di cooperazione fra il MiBACT e soggetti privati e pubblici per promuovere e sviluppare la conoscenza e la fruizione dei beni culturali;

- Per perseguire le proprie specifiche finalità di ricerca, tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche (in seguito denominata Soprintendenza) può attivare tutte le forme di cooperazione che ritiene utili agli scopi;

- La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Soprintendenza), ai sensi dell'art. 41, c. 1, del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, assicura sul territorio di competenza la tutela del patrimonio culturale;

- L'area archeologica oggetto del presente accordo ricade in una zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. m) del Codice;

- È volontà della Soprintendenza provvedere a una efficace conoscenza, tutela e valorizzazione dell'area

archeologica e del patrimonio archeologico del Comune di Monte Rinaldo attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di corretta fruizione;

- La Soprintendenza, comunque responsabile della direzione scientifica, e il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell'alma Mater Studiorum - Università di Bologna (in seguito denominato UNIBO) sono impegnati già da tempo in comuni progetti di ricerca e valorizzazione sul territorio regionale, comprensivi di progetti di ricerca, di valorizzazione e di interventi di archeologia preventiva come previsto nella circolare del 16 marzo 2011 n. 3 della Direzione Generale per le Antichità come possibile oggetto di convenzione;

- Il Comune di Monterinaldo (in seguito denominato Comune) ha manifestato l'interesse ad addivenire a un accordo tra enti per la fruizione e la valorizzazione dell'area archeologica e a tal fine, a garantire con personale specializzato l'apertura al pubblico del bene in esame e che, in accordo con la Soprintendenza e in collaborazione con UNIBO, è interessato a svolgere ricerche di Archeologia, Archeologia preventiva, Analisi, Documentazione e Valorizzazione nel suo territorio e in particolare nell'Area Archeologica del Santuario Ellenistico;

CONSIDERATO CHE:

- L'area archeologica oggetto del presente Accordo, descritta nell'Allegato B "*Elenco dei beni oggetto dell'Accordo*", si compone di strutture archeologiche di proprietà statale già dichiarate di interesse particolarmente importante con D. M. 15.03.1958;

- Le evidenze archeologiche, in parte indagate mediante scavi eseguiti da parte della Soprintendenza a partire dal 1957 e riprese da UNIBO nel 2016, testimoniano varie fasi di utilizzo dell'area a prevalente scopo di culto, la cui fase più antica è databile al II secolo a.C. e che si riferiscono a un tempio tuscanico, posto al centro di un'area delimitata da una *porticus* a tre bracci, e un sacello a pianta rettangolare munito di una cisterna e di una vasca;

- Ministero, UNIBO e Comune hanno convenuto sulla necessità di cooperare all'innalzamento del livello di conoscenza e valorizzazione dell'area archeologica oggetto del presente Accordo e di garantirne la corretta conservazione, favorendone la piena accessibilità e la pubblica fruizione.

- La stipula di un Accordo di valorizzazione fra Ministero, UNIBO e Comune permette di attivare sinergie e consente di garantire e migliorare la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale da parte del pubblico.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Obiettivi e finalità

1. Il presente Accordo definisce le strategie e gli obiettivi comuni di ricerca, di valorizzazione e di fruizione, nonché le linee di elaborazione dei conseguenti programmi attuativi relativamente ai beni culturali ricadenti nell'area archeologica del Santuario Ellenistico de "La Cuma", secondo i contenuti dell'Allegato A "*Prospettive di sviluppo culturale dell'area archeologica"*, costituente parte integrante del presente Accordo.

2. A tal fine sono individuati i seguenti obiettivi:

a. potenziare e migliorare la fruizione pubblica dell'area archeologica oggetto dell'Accordo;

b. coordinare gli interventi dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia di beni culturali nell'ambito di scelte strategiche e programmi condivisi;

c. integrare le politiche di conoscenza, di valorizzazione e di fruizione dei beni culturali con le politiche di governo del territorio e di sviluppo economico;

d. promuovere e valorizzare il territorio, le specificità paesaggistiche, ambientali e culturali dell'area, mediante la creazione di un sistema culturale allargato, che integri la conservazione programmata e la valorizzazione del patrimonio esistente con l'offerta di servizi e attività turistico-culturali;

e. progettare, attuare e promuovere studi, ricerche e sperimentazioni specifiche connotati da innovazione metodologica e operativa, che abbiano al centro la conoscenza del Patrimonio archeologico del territorio di Monte Rinaldo, anche attraverso la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;

f. garantire l'adeguatezza organizzativa e professionale dei soggetti coinvolti nelle attività contemplate nei progetti specifici.

Art. 2 - Beni oggetto dell'Accordo

I beni oggetto dell'Accordo, sono descritti nell'Allegato B "*Elenco dei beni oggetto dell'Accordo*", che costituisce parte integrante e sostanziale che viene allegato al presente accordo, previa sottoscrizione di tutte le parti.

Art. 3 - Principi per l'attuazione dell'Accordo

1. Le Parti esercitano le funzioni e le attività di propria competenza istituzionale in modo da favorire il coordinamento e l'integrazione delle attività in vista della realizzazione delle finalità e degli obiettivi del presente Accordo secondo il programma di cui all'Allegato A; restano fermi gli obblighi di legge, con particolare riferimento alle competenze del Ministero inerenti all'esercizio della tutela.

2. Le Parti si obbligano ad attuare l'Accordo secondo il principio di leale collaborazione e a trasmettersi reciprocamente tutte le informazioni rilevanti per la buona esecuzione dell'Accordo medesimo.

3. Il Comune provvederà alla gestione diretta dell'area archeologica, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, con eventuale partecipazione di personale esterno coordinato dal personale di ruolo dell'Amministrazione comunale, fermo restando il rispetto degli impegni assunti con il presente Accordo.

4. Il Comune si obbliga all'elaborazione di una nota informativa sulle modalità di realizzazione degli obiettivi programmati, che dovrà essere trasmessa entro 3 (tre) mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo e successivamente con cadenza annuale alle Parti, che vigileranno sullo stato di attuazione dell'Accordo.

5. UNIBO si impegna a fornire supporto e consulenze tecnico – scientifiche e a collaborare nell'individuazione e nello svolgimento di attività che favoriscano la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione del Patrimonio archeologico attraverso anche la progettazione, lo svolgimento e la promozione di azioni o percorsi formativi innovativi finalizzati alla preparazione e all'aggiornamento di operatori del settore dei beni culturali e del turismo.

Art. 4 – Trasferimento della disponibilità dell'area archeologica al Comune

L'area archeologica, come esattamente identificata: N.C.E.U. al foglio 7, partt. 200, come da planimetria allegata (Allegato B), che forma parte integrante del presente atto, è trasferita nella disponibilità del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102, comma 5 del Codice e degli articoli seguenti.

Art. 5 – Adempimenti a carico del Comune

1. Il Comune si impegna a garantire la buona conservazione e la pubblica accessibilità dell'area archeologica, provvedendo alle attività di gestione, di valorizzazione e di fruizione, anche attraverso l'istituzione di servizi per il pubblico, come meglio specificato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale che viene allegato al presente accordo, previa sottoscrizione di tutte le parti.

2. In particolare provvede in ordine ai:

a. servizi di accesso all'area (parcheggio);

b. servizi d'informazione e ulteriori servizi volti all'accoglienza, alla didattica, a laboratori e attività sperimentali da affidare, in convenzione, a soggetti terzi;

c. servizi promozionali e/o editoriali per la valorizzazione dell'area archeologica e del complesso culturale, anche in relazione al patrimonio culturale e ambientale del territorio, compatibilmente con le risorse di bilancio del Comune.

3. Le parti promotrici devono adottare una propria "Carta dei servizi" contenente le tipologie di erogazione dei servizi e le condizioni di tutela degli utenti, ognuna per quanto di propria competenza. La carta dei servizi deve essere predisposta almeno in italiano e inglese e disponibile al pubblico anche in loco.

4. Il Comune si impegna ad assicurare:

a. il libero ingresso all'area archeologica, assecondando le esigenze dettate dalla tipologia e dalle richieste dell'utenza, garantendo l'apertura sia nel periodo estivo che invernale, secondo orari che saranno successivamente concordati e comunicati per iscritto alla Soprintendenza;

b. l'adeguatezza delle condizioni di assetto e sistemazione dei beni, sia rispetto alle esigenze ordinarie di conservazione, sia rispetto agli obiettivi di valorizzazione e di fruizione, ossia di mantenere l'area funzionante, in sicurezza e in uno stato decoroso;

c. la sorveglianza dell'area archeologica. Al personale incaricato dal Comune si possono eventualmente affiancare, con funzione di supporto, unità volontarie, secondo quanto previsto al successivo punto 6. Il personale in servizio dovrà essere munito di apposito tesserino di identificazione recante il nome di dell'Associazione di Volontariato e le proprie generalità. Il tesserino dovrà essere portato in maniera visibile;

d. la sicurezza all'interno dell'area archeologica, garantendo tutte le misure preventive di protezione attiva, passiva e organizzativa, nel rispetto dei vincoli vigenti (sia di tipo diretto sia indiretto) limitatamente all'area archeologica. L'Amministrazione dello Stato è sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone, cose o incidenti di qualsiasi natura provocati o collegati alle attività connesse all'espletamento del servizio, durante gli orari di apertura ordinaria e di utilizzo straordinario per eventi organizzati dal Comune o con il patrocinio del Comune;

e. la conformità delle attività di gestione agli standard di qualità previsti dalla normativa vigente, nonché dal D.M. 22/05/2001 *Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei*, dal D.M. 113 del 21 febbraio 2018 che definisce l'"*Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale*", con particolare riguardo alla professionalità degli addetti e ai livelli qualitativi di erogazione dei servizi secondo quanto dettato dalla Convenzione della Valletta del 1992 *"Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico"* e ribadito al D.M. 244 del 20 maggio 2019 e relativi allegati.

5. Nell'espletamento delle attività di gestione il Comune dovrà individuare figure professionali all'interno del proprio personale dipendente che possono garantire le seguenti funzioni: Responsabile dell'area archeologica, Responsabile della Sicurezza, Responsabile dei Servizi al pubblico (accoglienza, attività educativa e mediazione culturale), vigilanza, manutenzione ordinaria e pulizia.

6. È ammesso l'utilizzo di personale volontario, organizzato in associazioni regolarmente riconosciute o comunque iscritte in albi pubblici, purché l'attività di tali soggetti sia di supporto a quella svolta dall'Amministrazione comunale e regolamentata da atti formali del Comune, preventivamente concordati con la Soprintendenza.

7. Il Comune si impegna a comunicare preventivamente alla Soprintendenza, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione ai sensi artt. 106 e ss. del Codice, il programma delle eventuali iniziative locali e ogni diverso utilizzo, anche occasionale.

Art. 6 - Impegni del Comune

1. Il Comune si obbliga inoltre a:

a. garantire, in accordo con la Soprintendenza in quanto proprietaria dell'area in oggetto, la sicurezza dei beni e delle persone nell'area archeologica, realizzando, in qualità di gestore e senza oneri per il Ministero, gli interventi di adeguamento previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, sulla base di un progetto condiviso nelle sue linee generali dalle Parti e comunque da sottoporre alle autorizzazioni di legge, compatibilmente con le risorse di bilancio del Comune;

b. assicurare l'integrità e la conservazione dei beni con particolare riguardo alla custodia e alla sorveglianza dei beni medesimi, nonché a mantenere le condizioni di decoro ambientale, senza nessun onere economico a carico del Ministero;

c. garantire la conservazione dell'area archeologica oggetto del presente Accordo attraverso una coerente, coordinata e programmata attività di monitoraggio, di prevenzione e di manutenzione ordinaria dell'area stessa, ivi compresa la manutenzione ordinaria delle strutture archeologiche da dover eseguire sotto il coordinamento e la direzione della Soprintendenza, senza nessun onere a carico del Ministero, nonché a segnalare le necessarie attività di manutenzione straordinaria e di restauro dell'area archeologica;

d. segnalare tempestivamente agli organi preposti alla tutela eventuali problemi legati alla conservazione del patrimonio culturale presente nell'area oggetto dell'Accordo.

Art. 7 - Impegni di UNIBO

1.UNIBO, nel perseguire le finalità del presente Accordo, si impegna a mettere a disposizione la propria strumentazione (Stazioni Totali, Camere Fotogrammetriche, GPS topografici, Laser Scanner, Gradiometro, Georadar), i propri Laboratori con le relative strumentazioni e postazioni informatiche (Cartografia, Topografia, Materiali, Restauro), le proprie banche dati (GIS e WebGIS), oltre alle proprie competenze tecniche (personale strutturato, assegnisti, dottorandi, allievi, studenti) per la realizzazione e il compimento delle attività di conoscenza previste all'Allegato A. Si individuano nello specifico le seguenti attività:

a. rilievo e studio delle strutture dell'area archeologica;

b. proposte di ricostruzioni grafiche 2D e 3D;

c. indagini geofisiche;

d. eventuali sondaggi stratigrafici e assistenza archeologica, con relativa completa documentazione schedografica e grafica in occasione di interventi di manutenzione straordinaria già programmati dalla Soprintendenza o dal Comune a loro cura e spese;

e. fornitura di contenuti di carattere scientifico-divulgativo per la comunicazione dei risultati degli scavi e delle ricerche in corso;

f. progettazione di mostre temporanee ed eventi culturali;

g. proposte esecutive per la creazione di applicazioni web funzionali, alla comunicazione dei contenuti elaborati per gli apparati informativi presso l'area archeologica e sul web.

2. Per l'esecuzione di quanto previsto del presente Accordo, UNIBO potrà avvalersi a propria discrezione, e sotto la propria responsabilità, di personale universitario, di collaboratori e studenti a vario livello del percorso formativo, nei modi previsti dalla legislazione vigente al momento dello svolgimento delle attività. L'UNIBO garantisce la copertura assicurativa contro infortuni e responsabilità civile per il proprio personale e per gli studenti partecipanti alle diverse missioni e si impegna al rispetto della normativa in termini di sicurezza ed esonera da ogni responsabilità la Soprintendenza, per danni, a persone o a cose, comunque dipendenti dall'attuazione dei medesimi accordi.

3. Per ogni aspetto operativo i gruppi di lavoro dovranno attenersi alle disposizioni fornite dalla Soprintendenza in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per operatori ed esterni che frequentano l'area archeologica.

4. UNIBO parteciperà alle specifiche attività che saranno programmate a seguito del presente Accordo oltre che mettendo a disposizione professionalità, esperienza e competenze scientifico-didattiche, organizzando attività di ricerca e didattica, collaborando alla divulgazione e all'eventuale documentazione illustrativa dei siti, svolgendo attività informative e promozionali delle attività in atto, sia nell'area archeologica stessa (*e.g.* visite guidate e presentazioni al pubblico del lavoro svolto secondo modalità e tempi concordati con la Soprintendenza), sia nelle fasi non operative sul campo, attraverso conferenze, seminari, riunioni, divulgazione sul proprio Sito-web, ecc.

5. La Soprintendenza, nell'esecuzione del presente Accordo, oltre al proprio personale tecnico-scientifico potrà avvalersi della collaborazione di altre università ed enti di ricerca con cui ha stabilito convenzioni di ricerca nello stesso ambito geografico e/o tematico.

6. Eventuali interventi di scavo che dovessero rendersi necessari esulano dal presente Accordo e dovranno essere regolati da incarichi specifici o da eventuali Concessioni di competenza ministeriale. Sono invece compresi singoli interventi di cantiere indirizzati a specifiche attività di documentazione, accertamento e recupero, la cui direzione resta comunque in seno alla Soprintendenza (documentazione topografica di scavi di emergenza, recupero, schedatura o restauro di reperti che comportino competenze specifiche). Tali interventi potranno essere a titolo non oneroso e nell'ambito delle rispettive attività istituzionali ovvero regolati da appositi incarichi, specialmente se collegati alle necessità dell'archeologia d'emergenza e dell'archeologia preventiva. Eventuali risorse reperite attraverso tali incarichi di ricerca potranno essere utilizzate anche per cofinanziare altri studi sul progetto stesso per mezzo di apposite borse di studio o assegni di ricerca.

7. Nell'eseguire le attività di studio e documentazione indicate al punto 1, sarà cura di UNIBO provvedere a:

- utilizzare basi di dati su supporto digitale compatibili con quelle adottate dalla Soprintendenza, con particolare riguardo a quelle in uso presso la Soprintendenza
- consegnare alla Soprintendenza copia dell'archivio digitale risultato dalle attività suddette;
- redigere rapporti periodici su tutte le attività poste in essere e un rapporto annuale, da consegnare entro il mese di dicembre al Responsabile del Procedimento, da pubblicare nelle sedi scientifiche ritenute le più opportune dalle Parti;
- curare, in accordo e in collaborazione con la Soprintendenza, l'edizione scientifica dei risultati ottenuti;
- assicurare la presenza dei responsabili scientifici del progetto, o di loro rappresentanti, a seminari e convegni organizzati dalla Soprintendenza per la presentazione dei risultati della ricerca;
- favorire la funzione formativa delle suddette attività
- il rinnovo annuale del presente accordo è subordinato alla consegna del report di cui sopra entro i termini prestabiliti.

UNIBO indica come referente scientifico del presente Accordo il Prof. Enrico Giorgi, docente di Metodologie della Ricerca Archeologica.

Art. 8 - Impegni della Soprintendenza

1. La Soprintendenza si obbliga a:

a. realizzare, con oneri a proprio carico, interventi di restauro e di pulizia straordinaria delle strutture archeologiche visibili nell'area archeologica, compatibilmente con le risorse disponibili.

b. fornire il proprio supporto tecnico-scientifico in fase di progettazione riguardo all'intervento di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), e contribuire alla elaborazione di testi scientifici, alla scelta dell'apparato iconografico e a tutto quanto possa essere utile in vista di eventuali altre iniziative legate alla comunicazione dei contenuti scientifici.

c. favorire all'interno della Soprintendenza le attività di ricerca e documentazione del personale e dei collaboratori dell'UNIBO: sarà cura di UNIBO comunicare direttamente al Responsabile del Procedimento la composizione del gruppo di lavoro (nominativi e funzioni) e le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel tempo, affinché egli predisponga le necessarie autorizzazioni previste dal presente Accordo;

d. mettere a disposizione la documentazione, sia quella relativa direttamente alle aree di indagine, sia quella utile per i confronti, per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle ricerche e degli studi e sino all'eventuale pubblicazione;

e. consentire l'accesso agli Archivi (storico e corrente, dei disegni e fotografico), alle biblioteche e ai magazzini e depositi dei materiali di propria competenza e predisporre, congiuntamente all'UNIBO, richieste di accesso, consultazione e riproduzione presso Istituzioni diverse che a vario titolo conservino materiali e documenti attinenti alle ricerche in essere;

f. concedere in uso, a titolo gratuito e per gli scopi dell'Accordo, il materiale documentario degli Archivi (storico e corrente, dei disegni e fotografico) e delle biblioteche, nella forma di riproduzioni, fotostatiche o fotografiche, in formato digitale, o provvedendo direttamente alla loro esecuzione, o consentendone la realizzazione a UNIBO con mezzi propri. Rimane ferma l'esclusiva competenza dei

diritti di utilizzazione dell'immagine dei beni, come definita all'art. 12.3 del presente Accordo.

g. assicurare, durante lo svolgimento dei lavori, per quanto consentito dalla situazione di organico e dall'organizzazione del lavoro, la presenza di unità del proprio personale tecnico-scientifico, degli Assistenti tecnici e degli addetti ai servizi di supporto, coordinati dal Soprintendente.

La Soprintendenza indica come referente del presente accordo il Soprintendente e il funzionario archeologo competente di zona.

Articolo 9- *Copertura assicurativa*

Ciascuna delle parti garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale (compresi eventuali collaboratori/ tirocinanti/ borsisti/ volontari frequentatori/etc.) impegnato nelle attività oggetto del presente accordo che potrebbe frequentare i locali e i laboratori dell'altra parte.

Articolo 10 - *Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*

Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l'adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare,:

- messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza;
- valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi tirocinanti, studenti e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza degli altri enti convenzionati;
- attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate necessarie in rapporto ai rischi evidenziati;
- formazione ed addestramento del personale dell'altro ente convenzionato in funzione dei rischi specifici evidenziati dal DVR;
- messa a disposizioni di eventuali D.P.I. necessari alle attività di ricerca da svolgersi;
- sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR;

La formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi generali dell'attività è in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datore di lavoro.

Art. 11 - Pubblicazioni e diffusione dei risultati

Le attività didattiche, di ricerca e di documentazione avranno l'obiettivo di proporre iniziative culturali, comprese pubblicazioni, da concordare con la Soprintendenza, sempre volte alla promozione dell'area archeologica in oggetto a livello locale, nazionale e internazionale.

I dati raccolti dall'UNIBO nell'ambito del presente accordo potranno essere elaborati da UNIBO e, d'intesa con la Soprintendenza, potranno confluire in rapporti e pubblicazioni parziali e finali, di carattere scientifico. Le Parti si impegnano reciprocamente a riconoscersi l'un l'altra come ente collaboratore e a segnalare tale collaborazione in tutte le occasioni pubbliche.

Art. 12 - Oneri economici

1. Oltre agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 6 del presente Accordo, è posto a carico del Comune ogni onere e adempimento inerente alle utenze, alla retribuzione e all'assicurazione del personale occupato nell'espletamento del servizio. A tal fine il Comune si impegna a stanziare le specifiche somme compatibilmente con le risorse di bilancio.

2. Per le attività di promozione e valorizzazione del complesso e dei suoi contenuti attraverso iniziative non aventi scopo di lucro, si autorizza l'utilizzo delle immagini connesse in esenzione agli oneri di cui all'art. 108 del Codice; questa autorizzazione non può essere ceduta a terzi, salvo a soggetti preposti alla promozione turistico-culturale su specifico incarico del Comune e di UNIBO, senza scopo di lucro.

3. Per le attività a scopo di lucro (quali vendita di cartoline, gadget, pubblicazioni, riprese TV e simili) dovrà essere richiesta alla Soprintendenza la prevista autorizzazione all'uso delle immagini e versare gli oneri di cui all'art. 108 del Codice con le modalità che saranno di volta in volta specificate dalla Soprintendenza stessa. I diritti di utilizzazione dell'immagine dei beni rimangono di esclusiva competenza del Ministero; Comune e Università si impegnano a comunicare immediatamente alla Soprintendenza ogni eventuale richiesta avanzata da parte di enti o privati, anche per riprese fotografiche e cinematografiche.

4. Rimane inteso che qualora una delle parti del presente Accordo intenda presentare richiesta di finanziamento per interventi da effettuare nell'area in oggetto, tutte le altre parti interessate si impegnano a sostenerla per quanto di competenza.

5. Le parti si impegnano ad attivare ogni iniziativa per il reperimento di forme di promozione e sostentamento, con particolare riguardo all'aspetto finanziario, degli scopi del presente accordo. A tal fine ciascun soggetto sottoscrittore potrà anche promuovere, in accordo con gli altri, progetti e proposte di sponsorizzazione da parte di soggetti terzi ai sensi dell'art.120 del D. Lgs.42/2004 o di contribuzioni disponibili con specifici programmi ministeriali o di ricerca nazionali, regionali o comunitari ovvero attraverso specifiche *sponsorship*.

Art. 13 – Prerogative del Ministero

1. Il Ministero, in conformità alla legislazione vigente, attraverso gli organi e secondo le competenze di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169:

a. autorizza opere e lavori all'interno dell'area archeologica e interventi sui materiali archeologici da questa provenienti ai sensi degli articoli 21 e 146 del Codice;

b. autorizza, formula e realizza anche autonomamente programmi e progetti, nonché stipula accordi e convenzioni e rilascia concessioni per studi, ricerche, scavi e restauri archeologici nell'area archeologica per i beni di diretta competenza, dandone informazione ed avviso con congruo anticipo e, ove necessario, concordandone le modalità di svolgimento in relazione alle attività di valorizzazione e fruizione già in essere;

c. esercita attività di vigilanza e procede a visite ispettive e sopralluoghi, al fine di avere cognizione diretta delle situazioni di fatto e di verificare la corretta applicazione dell'Accordo;

d. adotta le misure indispensabili per la salvaguardia dei beni in caso di inerzia del Comune.

Art. 14 - Formalità e validità amministrative

Tutto quanto non sia già stato previsto o espressamente contenuto nella presente Convenzione, in particolare per quanto riguarda le procedure organizzative e le modalità operative da seguire nelle attività di censimento, catalogazione, documentazione, indagini archeologiche potrà essere concordato previa informativa da parte del Comune e di UNIBO al Responsabile del Procedimento e conseguente approvazione da parte del medesimo.

Art. 15 - Modifiche alla Convenzione

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere concordate necessariamente in forma scritta, ed essere controfirmata da persone munite di adeguati poteri di rappresentanza delle parti.

Art. 16 – Durata

La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata anche con eventuali modifiche intervenute a seguito dei risultati raggiunti, sulla base di un accordo scritto dagli Organi competenti delle Marche.

Art. 17 – Estensibilità della convenzione

La presente Convenzione potrà essere estesa, di comune accordo fra le Parti, ad altri enti e soggetti, mediante lettera di adesione, sottoscritta dalle Parti, che formerà parte integrante del presente atto.

Art. 18 – Recesso anticipato

Qualora una delle Parti intenda recedere dalla presente Convenzione ne darà motivata comunicazione all'altra Parte mediante notifica formale con un preavviso pari ad almeno 3 mesi.

Art. 19 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e applicazione del presente Accordo.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, le Parti convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione e l'esecuzione delle ricerche.

Art. 20 – Riservatezza

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esplicitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo.

Art. 21 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art. 22 – Registrazione dell'Accordo

Il presente Accordo è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tab. B del DPR 642/72 e verrà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 parte II della Tariffa del DPR 131/86. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 23 – Firma digitale
Il presente Accordo viene sottoscritto in forma digitale ai sensi della L. 241/1990, art. 15, c. 2*bis*.

Letto, confermato e sottoscritto

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche

COMUNE DI MONTE RINALDO
Il Sindaco

DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTÀ
DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Il Direttore